

## STATUTO ASS. CULT. ALCUBO

**Art. 1.-** E' costituita l'Associazione culturale ALCUBO, è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III , art 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**Art. 2.-** L'Associazione culturale ALCUBO persegue i seguenti scopi :

- . promuovere l'attività culturale a 360° con particolare attenzione alla musica ed al teatro ;
- . ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere , attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni ;
- . promuovere la musica attraverso la pubblicazione e la diffusione (web e fisica) di materiale audio/video;
- . allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale ed artistico in generale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura e l'arte come un bene per la persona ed un valore sociale;
- . proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile , attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

**Art. 3.-** L'Associazione culturale ALCUBO per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, svolte con l'osservanza delle norme previste di legge. In particolare:

- . attività culturali : mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- . proiezioni di film e documenti, concerti , sale prova musicali e teatrali;
- . showcase , corsi di musica e di teatro, studio di registrazione e pre/post produzione audio/video;
- . attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per musicisti , insegnanti di musica, attori, fonici, filmmaker, dj's;
- . accedere, ove lo ritenga necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- . esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- . l'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, manifestazioni culturali connesse con le proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti;
- . stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- . potrà compiere in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili per il conseguimento dei propri scopi sociali, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia, anche reale;
- . potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione.

**Art.4-** L'Associazione culturale ALCUBO è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- . Soci ordinari: persone che vengono ammesse a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso;
- . Soci fondatori: tutti coloro che abbiano partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- . Soci sostenitori: persone o enti che sorreggano con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione; questi soggetti non saranno tenuti al pagamento della quota associativa;
- . Soci onorari: persone che abbiano reso servizi all'Associazione e che per ragioni connesse alla loro professionalità il Consiglio Direttivo ritenga onorevole annoverare tra i propri soci. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa;
- . Soci frequentanti : tutti coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione ma che non hanno diritto di voto.

**Art. 5.-** Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione non potrà in alcun modo utilizzare il nome e il simbolo della stessa.

**Art.6.-** Tutti i soci del Consiglio Direttivo hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**Art.7.-** Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- . beni, immobili e mobili;
- . contributi da parte di privati, soci ed enti;
- . contributi di organismi internazionali;
- . introiti derivati da iniziative sociali;
- . entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- . donazioni e lasciti;
- . rimborsi;
- . contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'Associazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art.8.-** L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio , il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art.9.-** Gli organi dell'Associazione sono:

- . l'assemblea dei soci;
- . il Consiglio direttivo;
- . il Presidente;
- . Il Vice Presidente;
- . Il Tesoriere .

**Art.10.-** L'assemblea è costituita dai soci che siano in regola con il versamento della quota associativa ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci aventi diritto di voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità presiede dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Le delibere assembleari rimangono a disposizione presso la sede per libera visione agli associati .

**Art.11.-**L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- . elegge il Consiglio direttivo;
- . approva il bilancio;
- . approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art.12.-** Il Consiglio direttivo è composto da tre membri , eletti dall'assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, competendogli il rimborso delle spese regolarmente documentate e durano in carica 2 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 soci.

**Art.13.-** Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione . Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da:

- . il Presidente;
- . da almeno due dei componenti, su richiesta motivata,

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- . predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea ,
- . formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- . elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- . stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

**Art.14.-** IL presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti .

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del consiglio direttivo.

**Art.15.-** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. IL patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23,12.96, n.662.

**Art.16.-** Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci che prestano attività specifiche compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

**Art.17.-** Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.